



REGOLAMENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ARTICOLO 1

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), gestito dall'Amministrazione Comunale, è rivolto alla popolazione anziana e disabile in particolari condizioni di disagio fisico-psichico e/o socio economico.

Il servizio è finalizzato a garantire la permanenza dell'anziano o disabile parzialmente autosufficiente e non autosufficiente inserito in un nucleo familiare, nel proprio contesto di vita.

I cittadini che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare hanno l'obbligo di contribuire al costo del servizio.

OBIETTIVI E FINALITA'

Tale finalità viene perseguita attraverso i seguenti obiettivi:

- a) accertamento di stati di bisogno e/o disagio fisico-psichico e socio-economico;
- b) individuazione dei fattori di rischio relativi a potenziali situazioni di emarginazione ed istituzionalizzazione;
- c) programmazione di piani di intervento individuali mirati ai peculiari bisogni, anche mediante l'attivazione di altre risorse territoriali (associazioni pubbliche e private, volontariato, centri residenziali ecc...).

ARTICOLO 2

UTENZA

Rappresenta l'utenza del S. A. D. gestito dall'Amministrazione Comunale, la popolazione anziana e/o disabile soggetta a limitazioni funzionali, psico- fisiche ed economiche per il normale espletamento delle attività quotidiane.

Precisamente, l'utenza del servizio è rappresentata:

- da anziani soli o coppie sole in condizioni di parziale autosufficienza;
- da anziani e/o disabili non autosufficiente inseriti in un nucleo familiare e la cui assistenza comporti un onere gravoso al nucleo.

ARTICOLO 3

PRESTAZIONI

Le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si perseguono mediante l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

Prestazioni sociali:

- a) **AIUTO PER IL GOVERNO DELLA CASA:**
 - riordino letto e stanza;
 - riordino e pulizia alloggio, con cura all'illuminazione e all'aerazione;
 - cambio biancheria;
 - acquisto generi alimentari e commissioni;aiuto nella preparazione del pasto a domicilio.
- b) **AIUTO NELLE ATTIVITA' DELLA PERSONA SU SE' STESSA:**
 - alzata da letto;
 - pulizie personali;
 - bagno periodico;
 - vestizione e riordino personale;
 - nutrizione, aiuto nell'assunzione del pasto.
- c) **AIUTO PER FAVORIRE L'AUTOSUFFICIENZA NELLE ATTIVITA' GIORNALIERE:**
 - aiuto ad una corretta deambulazione;
 - aiuto nel movimento degli arti invalidi;
 - mobilitazione dell'anziano allettato.
- d) **INTERVENTI IGIENICO-SANITARI DI BASE:**
 - controllo sull'assunzione dei farmaci.
- e) **INTERVENTI DI COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DELL'ANZIANO:**
 - accompagnamento a presidi sanitari ed amministrativi;
 - accompagnamento per l'espletamento di commissioni quotidiane;
 - stimolazione alla partecipazione sociale relativamente a momenti di particolare rilievo (feste, manifestazioni ecc..).

Il corretto funzionamento del Servizio va a supporto dell'erogazione eventuale di prestazioni infermieristiche erogate dal personale dell'Azienda USL (art. 24 L. R. 2 del 12.01.'85), secondo modalità di intervento concordate con il coordinatore del S. A. D. ed i medici di base.

ARTICOLO 4

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL S. A. D.

La richiesta di Assistenza domiciliare deve essere redatta su apposito modulo prestampato e corredato di documentazione di cui risulti, in linea di massima, il tipo di intervento e il numero di ore necessarie.

Il S.A.D., nella persona dell'Assistente sociale, ha il compito di effettuare una prima visita domiciliare per l'accertamento della condizione globale del richiedente e di stendere una relazione sociale, da allegare alla domanda.

Periodicamente viene inviata relazione aggiornata all'Assessorato ai Servizi Sociale del Comune sullo stato di attuazione del S.A.D..

ARTICOLO 5

FUNZIONAMENTO DEL S. A. D.

La richiesta di Assistenza Domiciliare approvata dalla Commissione verrà valutata congiuntamente all'Assistente Domiciliare e Sociale per la programmazione di un piano di intervento iniziale.

In seguito tale programma assistenziale verrà illustrato e discusso con il Sindaco, Assessore competente e Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 6

MODIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio può essere modificato in qualsiasi momento, nel caso in cui intervengano fattori oggettivi che modificano la situazione dell'assistito, rispetto alla domanda iniziale oppure qualora tale esigenza emerga da una revisione dinamica del caso, al fine di erogare un servizio più efficace, o ancora, per problemi organizzativi relativi al servizio stesso.

REVOCA DEL SERVIZIO

Il servizio può essere revocato temporaneamente e/o definitivamente laddove vengano a mancare tutte, o in parte, le condizioni che ne hanno motivato l'erogazione, nè si accertino ulteriori e diversi stati di bisogno oppure laddove si creino grossi problemi relazionali con gli operatori del servizio, problematiche non superabili con altri interventi.

ARTICOLO 7

Ai fini della valutazione della partecipazione degli utenti e degli obbligati alla spesa è competente l'Assessore ai Servizi Sociali e dal Responsabile del Servizio.

A tali persone spetterà la decisione di variazione eventuale della percentuale di partecipazione alla spesa in casi particolari ed il relativo aggiornamento.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE CAPACITA' CONTRIBUTIVA

Ai sensi della L. R. 2 / 85 e dell' art. 433 c. c. è fatto obbligo all'assistito che usufruisce dell'assistenza domiciliare ed a ogni familiare tenuto all'obbligo degli alimenti, di contribuire al costo della prestazione erogata, dietro presentazione della documentazione relativa alla situazione economica.

con particolare riferimento a:

- pensioni INPS
- pensioni del Tesoro
- assegni di accompagnamento
- pensioni di invalidità civile
- Mod. 740
- beni immobili
- ogni altra forma di reddito

Il reddito dell'assistito ai fini della contribuzione viene conteggiato congiuntamente a quello di eventuali conviventi.

La quota di contribuzione al costo del servizio risulta stabilita sulla base dei seguenti dati:

- costo orario del servizio sulla base delle fasce di reddito che di seguito verranno elencate;
- numero di ore di servizio erogato;
- tipologia della prestazione
- trasporti: 1/5 del costo della benzina al chilometro.

ARTICOLO 9

CONTRIBUZIONI ASSISTITO

Derivanti da delibera di Giunta n. 78 del 13.12.2003:

Reddito mensile complessivo:

SINGOLO	COPPIA	CONTRIBUTO
fino a € 309,87	fino a € 516,46	30 %
da € 310,39 a € 413,16	da € 516,97 a € 619,75	45 %
da € 413,68 a € 516,46	da € 619,75 a € 697,22	50 %
da € 516,97 a € 593,93	da € 697,73 a € 774,68	55 %
da € 594,44 a € 645,57	da € 775,20 a € 826,33	60 %
da € 646,09 a € 697,22	da € 826,85 a € 877,98	65 %

Per coloro che superano un reddito mensile di 697,73 singolo e € 878,49 la coppia, viene adottata la tariffa del 100% del costo orario più contributo quota benzina.

Inoltre tali prestazioni non sono conteggiate nell'ammontare delle ore finanziate dall'amministrazione Comunale e quindi sono da ritenersi come una partita di giro con la ditta appaltatrice del servizio.

ARTICOLO 10

CONTRIBUZIONE DEGLI OBBLIGATI

In caso di familiari tenuti all'obbligo degli alimenti (art. 433 c. c.) si effettuerà verifica del loro reddito per determinare rivalsa.

Si intendono per obbligati:

- componenti del nucleo familiare in cui è inserito l'utente come risulta da stato di famiglia;
- tutti i discendenti in linea diretta.

ARTICOLO 11

ASSISTITI NON AUTOSUFFICIENTI

Per gli assistiti non autosufficienti, la cui condizione risulti certificata dal Servizio Sanitario, la tariffa oraria sarà calcolata sempre in base al reddito familiare fino alla copertura del 100 % del costo del servizio scontato successivamente del contributo erogato da Servizio Sanitario che è di L. 10.000 orarie.

ARTICOLO 12

TRASPORTI

Gli operatori possono uscire dal territorio del Comune con gli utenti. Tale servizio avrà carattere di intervento straordinario, su specifica richiesta scritta dell'utente, che verrà valutata dall'Assistente sociale, dal Sindaco, dall'Assessore ai servizi sociali e dal Responsabile del Servizio. Tale prestazione dovrà rispondere a criteri di straordinarietà, particolare necessità o ad esigenze relative ad uno specifico progetto "sul caso".

ARTICOLO 13

CRITERI DI PRECEDENZA

Si stabilisce che a parità di disponibilità del Servizio verrà data la precedenza secondo i seguenti criteri:

- alla non autosufficienza dell'anziano;
- alla persona sola senza figli;
- alla fascia meno abbiente.

All'occorrenza sarà demandata la scelta definitiva delle particolari situazioni al personale responsabile di cui all'art. 7.